



PROVINCIA DI BRINDISI

**DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA
PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA
PROVINCIALE.**

Art.1

Presso l'Avvocatura Provinciale della Provincia di Brindisi è stata regolamentata *la pratica forense*, ai sensi delle vigenti norme dell'ordinamento professionale. Essa si svolge d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Brindisi, quanto alle prescrizioni regolamentari in tema di verifica del tirocinio.

Art.2

Ogni praticante Avvocato ammesso al tirocinio presso l'Avvocatura Provinciale, è assegnato ad un'Area legale, sotto la diretta responsabilità dell'Avvocato-Dirigente del Servizio Legale, in rapporto alle esigenze dei singoli Settori e tenendo conto delle inclinazioni formative dei praticanti, anche all'esito del colloquio di ammissione.

Art.3

I praticanti Avvocato sono tenuti al segreto professionale su tutte le pratiche di contenzioso di cui vengono a conoscenza e non solo limitatamente all'area legale, nell'ambito del percorso formativo. Inoltre, sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie ed ai documenti di cui hanno contenezza, in ragione dell'esercizio della pratica forense.

Art.4

La pratica forense si svolge presso gli Uffici dell'Avvocatura e presso i singoli plessi giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'Avvocato-Dirigente cui è demandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3

Sarà istituito un registro delle presenze quotidiane dei *praticanti Avvocati* ove sono registrate le singole attività, di assistenza all'udienza e/o di ricerca e studio, svolte nel corso della pratica.

Art.5

I praticanti Avvocati ammessi a svolgere pratica forense presso l'Avvocatura provinciale possono, previa delega del Dirigente-Avvocato, recarsi presso i vari uffici giudiziari per l'espletamento delle attività oggetto di delega.

Art.6

Qualora il percorso formativo teorico-pratico non venga svolto con diligenza, a causa di ripetute assenze o di violazione degli obblighi di cui all'art.4, nonché di negligenze nell'osservanza dei compiti di studio e ricerca demandati, L'avvocato-Dirigente provvede a comunicare all'interessato la sospensione della pratica forense già intrapresa informandone il Consiglio dell'Ordine.

Art.7

I praticanti Avvocato per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, possono fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e della banche dati telematiche. Pertanto, ogni praticante è autorizzato a fruire, limitatamente ai compiti assegnati, delle apparecchiature informatiche in uso all'Avvocatura, sotto la vigilanza del Legale affidatario o del responsabile incaricato.

Art.8

Le attività di verifica della pratica forense, secondo le eventuali prescrizioni regolamentari del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, sono curate dall'Avvocato – Dirigente.

Art.9

In caso di assenze dovute ad impedimenti familiari, di studio o per motivi di salute, il praticante Avvocato, è tenuto a darne comunicazione all'Avvocato-Dirigente per le annotazioni nel registro di cui all'art.4, qualora allo stesso siano stati delegati specifici compiti.

Art.10

La pratica forense svolta presso l'Avvocatura Provinciale non dà luogo ad alcun compenso, né costituisce titolo preferenziale per eventuali successive procedure concorsuali; sono previsti la stipula di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni a carico dell'Ente e un eventuale rimborso spese forfetario.

Brindisi, li _____

Tirocinante _____